

- (12) Va abrogato il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽¹⁾.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «dati riservati destinati a fini scientifici»: i dati che permettono unicamente un'identificazione indiretta delle unità statistiche, assumendo la forma di file per uso sicuro o file per uso scientifico;
- 2) «file per uso sicuro»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo della diffusione statistica;
- 3) «file per uso scientifico»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui sono stati applicati metodi di controllo della diffusione statistica al fine di ridurre a un livello appropriato e in conformità con le migliori pratiche attuali il rischio di identificazione dell'unità statistica;
- 4) «metodi di controllo della diffusione statistica»: i metodi volti a ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sulle unità statistiche, normalmente basati sulla limitazione della quantità o sulla modifica dei dati diffusi;
- 5) «servizi di accesso»: il contesto fisico o virtuale e le norme organizzative con le quali è fornito l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici;
- 6) «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee quali sono designate dal regolamento (CE) n. 223/2009.

⁽¹⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

Articolo 3

Principi generali

La Commissione (Eurostat) può consentire l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
- b) sia stata presentata un'adeguata proposta di ricerca;
- c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
- d) l'accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);
- e) l'autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.

Articolo 4

Enti di ricerca

1. Il riconoscimento degli enti di ricerca è basato sui seguenti criteri:
 - a) scopo dell'ente: la valutazione dello scopo è effettuata sulla base dello statuto dell'ente, della sua missione o di una dichiarazione di intenti; lo scopo dell'ente deve contenere un riferimento alla ricerca;
 - b) attività svolta e reputazione dell'ente come di un organismo che produce e mette a disposizione del pubblico ricerche di elevata qualità: l'esperienza acquisita dall'ente nell'esecuzione di progetti di ricerca è valutata sulla base, tra l'altro, dell'enumerazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca cui l'ente ha partecipato;
 - c) disposizioni organizzative interne in relazione alla ricerca: l'ente di ricerca deve costituire un'organizzazione distinta, avente personalità giuridica e incentrata sulla ricerca, oppure un dipartimento di ricerca nell'ambito di un'organizzazione; l'ente di ricerca deve essere indipendente, autonomo nella formulazione delle conclusioni scientifiche e separato dai settori politici dell'organismo cui appartiene;
 - d) misure adottate per garantire la sicurezza dei dati: l'ente di ricerca deve soddisfare i requisiti tecnici e infrastrutturali previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati.
2. Un impegno di riservatezza esteso a tutti i ricercatori dell'ente che hanno accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici, specificante le condizioni di accesso, gli obblighi dei ricercatori, le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi, è sottoscritto da un rappresentante debitamente designato dell'ente di ricerca.

